

Collazione

Cassazione Civile, Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17409 - Pres. Manna - Rel. Tedesco

Il discendente che succede per rappresentazione è tenuto a conferire l'intera donazione ricevuta dal di lui ascendente ancorché, succedendo a questo, ne abbia tratto vantaggio solo parzialmente a causa del concorso con soggetti estranei alla successione del donante.

In assenza della scelta da parte del coerede donatario per il conferimento in natura, l'immobile deve conferirsi per imputazione, per il valore determinato ex art. 747 c.c. Resta, pertanto, ferma la proprietà del bene in capo al donatario e gli altri coeredi concorrono sul valore dello stesso mediante il meccanismo dei prelevamenti ex art. 725 c.c.

È possibile procedersi alla collazione in natura dell'immobile donato anche nell'ipotesi in cui il valore del bene sia superiore a quello della quota spettante al coerede donatario. In tale caso, egli dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	In relazione alla prima parte della massima, non constano precedenti. In relazione alla seconda parte della massima, Cass. 21 giugno 2023, n. 17755; Cass. 25 settembre 2018, n. 22721; Cass. 20 marzo 2015, n. 5659. In relazione all'ultima parte della massima, Cass. 21 giugno 2023, n. 17755.
Difformi	Non constano precedenti difformi.

Omissis

Fatti di causa

La presente controversia riguarda la successione testamentaria di S.S.G., deceduto il 6 novembre 1988, avendo disposto per testamento dei propri beni, lasciandoli in parti uguali ai tre figli S.C., + Altri Omessi.

Al momento di apertura della successione era già deceduto S.G. (il *Omissis*), il quale ha lasciato il coniuge A.C. e i figli S.G., + Altri Omessi.

In corso di causa è deceduta S.F. cui sono subentrati i figli A.G. e A.A.

La Corte d'appello di Palermo, dinanzi alla quale furono impugnate con distinti appelli poi riuniti le sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale, con sentenza n. 5656 del 28 aprile 2008, per quanto qui rileva, ha assunto le seguenti statuizioni:

a) ha riconosciuto che l'atto di compravendita del 28 aprile 1981, con il quale il *de cuius* aveva venduto al figlio G. la nuda proprietà di un fondo rustico, con casamento rurale, sito in territorio di *Omissis* detto "*Omissis*" dissimulava una donazione;

b) ha accertato il diritto S.C. e S.F. di essere reintegrati nella quota di riserva, innanzitutto, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del *de cuius*, il quale aveva devoluto il suo patrimonio fra i tre figli in parti uguali;

c) per effetto della riduzione la totalità dei beni relitti del *de cuius* doveva intendersi devoluta alle figlie S.C. e S.F.;

d) ha inoltre pronunciato la riduzione della donazione dissimulata di cui all'atto del 28 aprile 1981, attribuendo a S.C. e S.F. la quota del 39,523% ciascuno, rimanendo la quota residua del 20,954% degli eredi di G.;

e) facendo seguito a quanto già disposto in primo grado dal Tribunale, il quale aveva attratto nella massa dividendi una pluralità di beni già oggetto di comunione fra gli eredi, ma in effetti oggetto di donazione indiretta da parte del *de cuius*, ha considerato compresi nella massa, in aggiunta ai cespiti già attratti dal primo giudice, anche il terreno sito in *Omissis*, intestato in ragione di un mezzo a S.G. e per un quarto ciascuno a C. e S.F.;

f) ha compreso nella massa anche l'appartamento in *Omissis*, in quanto acquistato da S.G. con atto per notaio L. del 30-10-1953 con danaro donato all'acquirente dal *de cuius* S.S.G.;

g) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del valore attuale dei beni da dividere "da attribuire ai condividenti, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa".

Per la cassazione di tale sentenza della Corte di Appello di Palermo hanno proposto ricorso A.C., + Altri Omessi, sulla base di nove motivi.

A.A. e A.G. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a otto motivi.

Anche S.C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato a otto motivi.

Avverso la medesima sentenza di appello ha proposto autonomo ricorso S.G., sulla base di nove motivi.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22097 del 29 ottobre 2015, ha rigettato tutti i ricorsi. Per quanto qui rileva, con l'ottavo motivo del ricorso principale, fu proposta la seguente censura, così sintetizzata nella sentenza di legittimità: "Sostengono (i ricorrenti principali n.d.r.) che la Corte di Appello ha omesso di statuire che tutti i

beni ricevuti in donazione (diretta o indiretta) da ciascun erede, e quindi anche quelli ricevuti dalle originarie attrici, sono oggetto di collazione. Rilevano, inoltre, che la sentenza impugnata ha errato nell'affermare che sono tenuti alla collazione 'gli eredi' di S.G., essendo tra questi compresa la moglie A.C., che non può dirsi tenuta alla collazione, non essendo né erede né discendente del *de cuius* S.S. (...)"

Su tale motivo la Suprema Corte ha così deciso: "La prima censura è formulata in termini del tutto generici ed è, comunque, infondata, in quanto la sentenza impugnata ha disposto la collazione delle donazioni ricevute in vita da tutti i figli del *de cuius*, comprese le attrici. Quanto alla seconda doglianza, si osserva che a pag. 41 della sentenza impugnata si dà atto che S.G. è deceduto il *Omissis* e, quindi, è premorto al padre S.S.G., il quale è deceduto il *Omissis*. Poiché, pertanto, a S.G., in relazione ai diritti spettanti sull'eredità di S.S.G., sono subentrati per rappresentazione solo i figli (S., + Altri Omessi) e non anche la moglie A.C., quest'ultima non è tenuta alla collazione delle donazioni ricevute dal coniuge. Risulta erronea, pertanto, l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza di appello, secondo cui tenuti alla collazione in luogo del coerede donatario S.G. sarebbero 'i suoi eredi'. Poiché, tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata, essendosi limitato a conferire nella massa dei beni da dividere ulteriori immobili in aggiunta a quelli indicati nella sentenza di primo grado, risulta conforme a diritto, a norma dell'art. 384 c.p.c. può pervenirsi al rigetto della censura in esame con la sola correzione della motivazione, nel senso che l'obbligo di collazione delle donazioni ricevute da S.G. grava solo sui suoi eredi discendenti; correzione resa possibile dalla non necessità di compiere, a tal fine, nuovi accertamenti e nuove valutazioni di fatto (...)"

Con sentenza definitiva n. 44 del 16 gennaio 2017, la Corte d'appello di Palermo, per quanto qui rileva:

a) ha formato due quote dei beni relitti da attribuire mediante estrazione a sorte fra S.C. e gli eredi di S.F.;

b) ha formato tre quote in relazione al bene oggetto della donazione dissimulata già elargita dal *de cuius* a S.G., oggetto di riduzione;

c) ha formato tre quote da estrarre a sorte relativamente a tutti i beni oggetto di donazione, tranne che per il terreno in *Omissis*, in quanto spettante per metà a S.G. e per un quarto ciascuno a S.C. e agli eredi di S.F.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.C., + Altri Omessi, sulla base di undici, illustrati da memoria.

Si difendono con controricorso A.A. e A.G., depositando anche la memoria.

Si difende con controricorso anche S.C.

Ragioni della decisione

Omissis

4. I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per:

Omissis
3) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. e degli artt. 718, 727, 728 e 731 c.p.c. Il motivo propone due

diverse censure: a) innanzitutto i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, in violazione del *dictum* della sentenza di legittimità, ha ritenuto soggetti a collazione i beni oggetto di donazione a S.G. per l'intero, nonostante la Corte di cassazione avesse chiaramente statuito che l'obbligo di collazione incombeva ai soli discendenti del donatario premorto, con esclusione del coniuge: il che imponeva lo stralcio dalla massa della quota dei beni donati acquisita dal coniuge in forza di successione al donatario; b) inoltre, la corte territoriale ha recepito la valutazione dei consulenti tecnici laddove costoro avevano considerato l'appartamento di via *Omissis*, oggetto di donazione a S.G., per il valore del tempo della formazione del progetto, mentre avrebbe dovuto considerare il valore al tempo di apertura della successione, ex art. 747 c.c., avendo gli eredi del donatario deciso di optare per la collazione per imputazione;

4) violazione dell'art. 746 c.c. e art. 112 c.p.c., per aver la corte territoriale compreso l'appartamento di via *Omissis* nel progetto di divisione, includendolo in una delle porzioni da estrarre a sorte. In tal modo la sentenza è impugnata non ha considerato che il bene non faceva parte in termini effettivi della massa dividenda, ma era di proprietà degli eredi del donatario, dovendosi accogliere l'opzione dei medesimi eredi del donatario di conferire per imputazione;

5) violazione degli artt. 746 e 2909 c.c. e degli artt. 112 e 324 c.p.c., perché la Corte territoriale, nonostante la riduzione fosse stata pronunciata solo in relazione all'atto di compravendita del 28 aprile 1981, in quanto dissimulante una donazione lesiva della legittima dei coeredi, ha poi incluso nella divisione anche particelle diverse dello stesso fondo, che erano state oggetto di donazione di pari data, che non era stata colpita dalla riduzione. Tali particelle, pertanto, non potevano essere ripartite in natura fra il donatario e legittimari, attori in riduzione, occorrendo applicare le norme in tema di collazione, mediante imputazione del loro valore nella quota del donatario;

Omissis

7. La prima delle due censure proposte con il terzo motivo è infondata.

Per il diritto vigente l'erede è tenuto a conferire in collazione soltanto le donazioni personalmente ricevute, con esclusione di ogni altra liberalità fatta al di lui discendenti o al coniuge (art. 739 c.c.). Tale regola subisce una rilevante eccezione nel caso del discendente che subentra per rappresentazione all'ascendente. In questo caso, il discendente deve infatti conferire "ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo". La *ratio* della disposizione è riposta nella considerazione che i coeredi non debbono subire pregiudizio dal fatto che in luogo del donatario partecipano alla successione i suoi figli e nipoti.

La disposizione detta una regola chiara: il discendente che subentra per rappresentazione deve conferire la donazione ricevuta dal suo ascendente anche se non abbia conseguito alcun vantaggio, per avere rinunciato all'eredità di questo. Se ne deduce, a fortiori, che nella successione del donante,

il discendente che succede per rappresentazione è invariabilmente tenuto a conferire l'intera donazione ricevuta dal suo ascendente, ancorché, succedendo a questo, abbia conseguito un vantaggio minore, a causa del concorso con soggetti estranei alla successione del donante.

L'ulteriore censura, proposta con il terzo motivo, sulla stima dell'appartamento di via *Omissis* è assorbita dall'accoglimento del quarto motivo.

8. Il quarto motivo è fondato. Quando la donazione abbia avuto ad oggetto un immobile il coerede donatario non ha bisogno di alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato, imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. Civ. n. 1521/1980).

La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, "l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente" (Cass. Civ. n. 2453/1976).

Insomma, solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. Civ. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario (Cass. Civ. n. 25646/2008 e n. 9177/2018).

In conformità con tali principi è stato chiarito che la sentenza che disponga la collazione della donazione, senza specificare il modo in cui essa debba aver luogo, non comporta necessariamente il conferimento in natura del bene donato: ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione di giudicato nella statuizione successiva che abbia disposto, in conformità della scelta della parte, la collazione per imputazione con versamento in denaro

rispetto alla quota spettante (Cass. Civ. n. 1481/1979). Costituisce inoltre principio acquisito che, nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota. In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione, come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. Civ. n. 3598/1956 e n. 28196/2020).

È naturale che, all'interno di questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuita al donatario, che la collazione di una donazione di bene immobile, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per imputazione.

In palese contrasto con questi principi, la sentenza impugnata ha inserito l'appartamento di via *Omissis* nel progetto di divisione, considerandolo alla stregua di un bene comune, stimato per il valore attuale e incluso in una delle porzioni da estrarre a sorte, come se fosse stato conferito in natura. Diversamente, in assenza di scelta per il conferimento in natura, l'immobile doveva ritenersi conferito ai coeredi per imputazione per il valore determinato ex art. 747 c.c. Pertanto, restando ferma la proprietà del donatario, i coeredi avrebbero dovuto concorrere sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto naturalmente dell'esito della riduzione (Cass. Civ. n. 28196/2020).

9. Il quinto motivo è fondato. È un fatto pacifico, ammesso anche dai controricorrenti, che la riduzione ha colpito solo la donazione dissimulata del 1981 e non anche la donazione palese conclusa in pari data. Le due donazioni avevano avuto per oggetto beni contigui, tuttavia tale considerazione, proposta con il controricorso, non vale a legittimare l'inclusione nel progetto di divisione di porzioni che non avevano costituito oggetto della sentenza di riduzione. Queste, benché di provenienza da donazione di pari data, erano rimaste di proprietà del donatario, fermo l'obbligo del conferimento in applicazione delle norme sulla collazione, secondo il già richiamato modo di operare dell'istituto nel caso di concorso con l'azione di riduzione (Cass. Civ. n. 28196/2020 cit.).

Omissis

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo; rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione.

Omissis

Questioni in tema di collazione di Benedetta De Bellis (*)

L'Autrice si sofferma sulla portata degli obblighi di collazione gravanti sul rappresentante, precisando, in conformità a quanto statuito dal Supremo Collegio, come egli sia tenuto a collazionare per l'intero la donazione ricevuta dal rappresentato, benché non se ne sia avvantaggiato per l'intero in ragione del concorso alla successione del rappresentato di soggetti estranei a quella del donante. Sotto altro profilo, l'Autore si interroga circa l'operatività della collazione nell'ipotesi di assenza di *relictum*, nonché nella fattispecie della divisione del testatore, concludendo in senso affermativo. L'Autrice tratteggia poi le principali differenze tra le due modalità di attuazione della collazione, evidenziando come quella in natura presupponga un espresso atto di scelta del coerede - donatario. Infine, l'Autrice si domanda se sia possibile ricorrere alla collazione per imputazione anche nell'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore a quello della quota spettante al coerede - donatario, concludendo, in adesione alla sentenza in commento, in senso affermativo.

The author analyzes the representative's obligations of collation, specifying, in accordance with the Supreme Court's decision, how he must fully confer the donation received from the represented one, even if he has not benefited in full by reason of the participation in the represented one's succession of parties unrelated to the donor. The author also questions the operation of the collation in case of absence of assets, as well as in the case of the testator's division, concluding in the affirmative. The author then outlines the main differences between the two ways of implementing collation, pointing out that in nature presupposes an express choice of the co-heir - donee. Finally, the author wonders whether collation by imputation is also possible in the event that the value of the donated asset exceeds the value of the portion due to the donee-coheir, concluding, in adherence to the decision under comment, in the affirmative.

Il caso

La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte riguarda una successione testamentaria apertasi nel novembre 1988. Il *de cuius* aveva nominato eredi, in parti uguali, i tre figli, Tizio, Caia e Sempronia; Tizio era premorto al testatore, lasciando come eredi il coniuge e i figli.

Con sentenza parziale del 28 aprile 2008 la Corte d'Appello di Palermo: (i) accertava che la compravendita in forza della quale il *de cuius* aveva venduto a Tizio un fondo rustico, con casamento rurale, dissimulava in realtà una donazione; (ii) accoglieva la domanda di riduzione della disposizione testamentaria in favore di Tizio promossa da Caia e Sempronia e, per l'effetto, statuiva che la totalità dei beni relitti doveva essere devoluta in loro favore; (iii) pronunciava altresì la riduzione della dissimulata donazione intervenuta tra il defunto e Tizio; (iv) ricomprendeva nella massa attiva da dividersi alcuni beni già oggetto di donazione indiretta da parte del defunto, tra cui un appartamento acquistato da Tizio con denaro messo a disposizione dal *de cuius*, affermando l'obbligo in capo agli eredi di Tizio di collazionare le donazioni

(indirette) di cui quest'ultimo aveva beneficiato per liberalità paterna.

La sentenza parziale veniva impugnata avanti la Corte di cassazione dagli eredi di Tizio che, in particolare, la censuravano nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che essi (ivi compresa la coniuge superstite) fossero indistintamente tenuti a collazionare le donazioni ricevute da quest'ultimo.

Con sentenza del 29 ottobre 2015, n. 22097, la Corte di legittimità concludeva per l'erroneità della decisione d'appello, statuendo che solo i figli di Tizio erano subentrati nei diritti a lui spettanti in relazione alla successione del donante, e, pertanto, che l'obbligo di collazione gravava solo su di loro e non anche sul coniuge superstite.

Con sentenza definitiva del 16 gennaio 2017 la Corte d'Appello di Palermo disponeva la divisione della massa ereditaria, tra l'altro includendo nel progetto divisionale anche l'appartamento oggetto di donazione indiretta in favore di Tizio.

Avverso la decisione proponevano ricorso gli eredi di Tizio che, per quel che qui rileva, deducevano *ex art.*

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

360, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. e degli artt. 718, 727, 728 e 731 c.c., assumendo che la Corte territoriale, in violazione della sopra richiamata sentenza di legittimità, che aveva precisato che l'obbligo di collazione gravava sui soli discendenti di Tizio, con esclusione del coniuge superstite, aveva erroneamente ritenuto che i primi dovessero collazionare per l'intero i beni donati al loro ascendente. Sotto altro profilo, i ricorrenti deducevano, sempre ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 746 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte d'Appello incluso nel progetto divisionale anche l'appartamento donato dal defunto a Tizio, senza considerare che detto immobile non faceva parte in termini effettivi della massa dividenda e che gli eredi di Tizio avevano la facoltà di optare per la relativa collazione per imputazione.

Con la decisione in commento la Suprema Corte rigetta la prima delle censure proposte, statuendo il principio per cui il discendente che succede per rappresentazione è tenuto a collazionare l'intera donazione ricevuta dall'ascendente, ancorché, succedendo a questi, abbia conseguito un vantaggio minore, in dipendenza del concorso con altri soggetti (nella specie, il coniuge superstite) estranei alla successione del donante.

I Giudici di legittimità, dopo un breve *excursus* sull'istituto della collazione e sulle relative modalità di attuazione, accolgono invece il secondo profilo di doglianza, ritenendo l'erroneità della sentenza per

aver ricompreso tra le porzioni da assegnarsi ai condividenti l'appartamento (indirettamente) donato dal defunto a Tizio, senza che i discendenti di costui avessero manifestato la volontà di procedere al conferimento in natura, cosicché la collazione avrebbe dovuto avere luogo per imputazione. Pertanto, secondo la Corte, la proprietà del bene doveva ritenersi ferma in capo agli eredi di Tizio, salvo l'obbligo dei di lui discendenti di procedere alla collazione del bene per imputazione e il diritto degli altri coeredi di concorrere sul relativo valore mediante il meccanismo dei prelevamenti ex art. 725 c.c.

Collazione e rappresentazione

La pronuncia in commento offre l'occasione per svolgere alcune riflessioni sull'istituto della collazione che, come si ricava dalla sua collocazione sistematica nel Titolo IV del Libro II del Codice Civile, è strettamente collegato alla divisione dell'eredità e rappresenta uno dei momenti in cui si articola il relativo procedimento: dopo la resa dei conti (art. 723 c.c.) e prima che si proceda ai prelevamenti ex art. 725 c.c., i coeredi tenuti alla collazione (1) - *i.e.* il coniuge e i figli del *de cuius* e i discendenti di questi ultimi (art. 737 c.c.), nonché colui che sia unito civilmente al defunto (art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76), a condizione che abbiano accettato l'eredità (2) - devono conferire tutto ciò che è stato loro donato (direttamente e/o indirettamente) (3),

(1) Circa la *ratio* e il fondamento dell'istituto si registrano diverse opinioni. Sul punto, Capozzi, *Successioni e donazioni* a cura di Ferrucci-Ferrentino, IV ed., Milano, 2015, II, 1370 ss., che, ripercorrendo le varie teorie elaborate dalla dottrina, ritiene preferibile quella che fa leva sul concetto di "anticipazione di eredità"; l'A. argomenta che il fondamento della collazione va ravvisato nella presunzione che il *de cuius*, facendo in vita donazioni ai suoi più stretti congiunti, abbia inteso compiere delle attribuzioni patrimoniali da valere quale "anticipo" sulla futura successione; la collazione, quindi, è diretta a rimuovere la disparità di trattamento determinate dalle predette liberalità e a ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi. Aderiscono a tale opinione, Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2020, 445; Busani, *La successione mortis causa*, Milano, 2020, 1498. Tale teoria è, tuttavia, criticata da altra dottrina, che pone l'accento sul fatto che se la donazione deve intendersi quale "acconto" sull'eredità, dovrebbe necessariamente concludersi per un'automatica caducazione della stessa nell'ipotesi di rinuncia all'eredità; il che, tuttavia, non è posto che il donatario, pur rinunciando all'eredità, può trattenere la donazione, salvo essere esposto all'azione di riduzione promossa dai legittimari che risultassero lesi (art. 521 c.c.): sul punto, Schiavone, *Oggetto delle liberalità e collazione*, Napoli, 2023, 19; Albanese, *Fondamento e natura della collazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, Milano, 2009, IV, 418.

In giurisprudenza, circa la *ratio* della collazione, tra le tante, Cass. Civ. 4 luglio 2023, n. 18823, in *One Legale*, per cui "l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal *de cuius* e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone

il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del *relictum* e del *donatum* al momento dell'apertura della successione"; in termini, Cass. Civ. 27 luglio 2022, n. 23403, in *One Legale*.

(2) Non sono tenuti alla collazione i meri chiamati all'eredità ma solo coloro che l'abbiano accettata (tacitamente o espressamente): ciò si ricava chiaramente dal tenore letterale dell'art. 737 c.c. che fa riferimento ai soggetti che "concorrono" all'eredità. Sul punto, in giurisprudenza, Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2914, in *One Legale*, che altresì precisa che "la collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nell'ipotesi di rappresentazione. Induce a tale conclusione anzitutto l'inesistenza di una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione. Basta, del resto, per convincersene porre mente alla rubrica dell'art. 740 c.c., che fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica".

(3) Si rammenta che, alla stregua dell'art. 738 c.c., non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore effettuate in favore del coniuge. Del pari, l'art. 742 c.c. esclude dalla collazione le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, nonché quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; quanto alle spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale, esse devono essere collazionate solo per quanto eccedano la misura ordinaria, tenuto conto delle

salvo che il *de cuius* non li abbia espressamente dispensati (4).

È bene rammentare che la collazione è un meccanismo “reciproco” che opera solo ed esclusivamente tra i soggetti normativamente individuati (5); per contro, non trova applicazione rispetto agli altri eventuali coeredi, non rientranti nelle categorie di familiari indicate dalle disposizioni innanzi citate, che pure concorrono alla successione. Pertanto, nell’evenienza in cui all’eredità concorrano sia soggetti tenuti al conferimento, sia soggetti non gravati da tale obbligo, la divisione avverrà in due distinti momenti. In primo luogo, tenendo conto dei soli beni relitti e, quindi, senza conteggiare le donazioni soggette a collazione, si determinerà la quota spettante al/i coerede/i estraneo/i alla collazione; di poi, si prenderà in considerazione il residuo *relictum*, maggiorato delle donazioni da collazionarsi, onde determinare la quota spettante ai coeredi che beneficiano della collazione (6).

Le donazioni soggette a collazione, giusta il disposto di cui all’art. 739 c.c., sono esclusivamente quelle di

cui l’erede ha “personalmente” beneficiato, non rilevando per contro quelle effettuate in favore dei lui discendenti e/o del di lui coniuge (7).

Il principio subisce, tuttavia, un’importante deroga nell’ipotesi di donazioni fatte all’ascendente dell’erede: l’art. 740 c.c. dispone, infatti, che colui che succede per rappresentazione è tenuto a conferire ciò che era stato donato al proprio ascendente (8). Tale eccezione trova la propria giustificazione nel fatto che il rappresentante viene a trovarsi nell’identica posizione successoria in cui si sarebbe trovato il rappresentato, sicché deve conferire le donazioni ricevute da quest’ultimo, come egli sarebbe stato tenuto ove avesse concorso “direttamente” all’eredità; ciò al chiaro fine di scongiurare il rischio che gli altri coeredi possano subire un pregiudizio in conseguenza del fatto che alla successione non partecipi il donatario ma, in suo luogo e nel suo grado, i di lui discendenti (9).

Eloquente al riguardo è la decisione in commento che precisa che il rappresentante è tenuto a collazionare l’intera liberalità ricevuta dal donatario, ancorché,

condizioni economiche del donante. Va inoltre ricordato che, in forza dell’art. 744 c.c., non opera la collazione se la cosa donata è perita per causa non imputabile al donatario.

(4) In applicazione del principio di intangibilità della legittima, la dispensa, come espressamente puntualizzato dall’art. 737 c.c., ha effetti nei limiti della sola disponibile.

(5) Essa, peraltro, opera automaticamente, senza che sia necessaria la formulazione di una specifica domanda in tal senso nell’ambito del giudizio divisionale: sul punto, tra le tante, Cass. Civ. 27 luglio 2022, n. 23403, in *One Legale*, per cui il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito all’apertura della successione “senza necessità di proporre espressa domanda da parte del dividendo, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione”; la pronuncia precisa, tuttavia, che in caso di donazione indiretta sarà necessaria la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa; in termini, Cass. Civ. 24 febbraio 2022, n. 6145, in *One Legale*, per cui “la domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all’articolo 167 c.p.c., in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei dividendi, salva l’espressa dispensa da parte del *de cuius* nei limiti in cui sia valida. Ne deriva che, una volta che la prova delle donazioni poste in essere dal *de cuius* sia emersa dall’attività istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice dovrebbe tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa l’automaticità che connota tale istituto e la sua intrinseca inerente allo svolgimento delle operazioni divisionali”.

(6) Così Burdese, *La divisione ereditaria*, Torino, 1980, 283; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 1376 ss.; Busani, *La successione mortis causa*, cit., 1499.

(7) L’art. 739 c.c. puntualizza che nell’ipotesi in cui la donazione sia fatta congiuntamente ai coniugi, sarà soggetta a collazione soltanto la porzione di colui che sia discendente del donante.

(8) Sul punto, in dottrina, Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, Artt. 713-768 c.c., in *Commentario del Codice Civile Scialoja-*

Branca, a cura di Galgano, Il ed., Bologna, 2000, 566; Albanese, *I soggetti della collazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 464.

In giurisprudenza, Cass. Civ. 31 marzo 2023, n. 9066, in *One Legale*, che ha ritenuto che l’obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentra come erede del donatario, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti della rappresentazione, poiché gli eredi subentrano a titolo universale nella posizione del loro dante causa e sono pertanto tenuti a far fronte a tutti gli obblighi che egli aveva. Diversamente opinando, argomenta la Suprema Corte, si escluderebbe l’operatività dell’istituto della collazione in ragione di un evento del tutto casuale, quale quello della sopravvenuta morte dell’originaria parte dividendo, mettendo al riparo le donazioni ricevute dal coerede e trasformando l’obbligo di collazione in una prestazione destinata a estinguersi con la morte del coerede donatario, in palese e irragionevole contrasto con quanto stabilito dall’art. 740 c.c. in tema di rappresentazione.

(9) Si è posta altresì questione se il rappresentante debba conferire anche le donazioni di cui abbia personalmente beneficiato per liberalità del defunto. Considerato che, come detto, il rappresentante subentra nell’identica posizione successoria del rappresentato, pare preferibile la soluzione negativa; peraltro, diversamente opinando, gli altri coeredi trarrebbero un vantaggio maggiore a quello che avrebbero conseguito laddove il rappresentato avesse concorso personalmente alla successione, il che pare iniquo. Sul punto, in dottrina, Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 448; Albanese, *I soggetti della collazione*, cit.; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 1378; Schiavone, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., 19. In giurisprudenza, tra le tante, Cass. Civ. 14 dicembre 2021, n. 40038, in *One Legale*, per cui “sulla questione se il discendente, il quale succede per rappresentazione, debba conferire, oltre a ciò che è stato donato al rappresentato, anche le donazioni a lui fatte personalmente dal *de cuius*, in dottrina prevale la soluzione negativa. Si rileva che il rappresentante, subentrando nell’identica posizione del rappresentato, non può essere costretto a conferire le liberalità che ha ricevuto dal *de cuius*, di cui mai il rappresentato ha beneficiato e che mai avrebbe dovuto conferire se questo fosse venuto alla successione”.

succedendo a questi, egli non se ne sia avvantaggiato per l'intero per effetto del concorso con soggetti estranei alla successione del donante (nel caso esaminato, il coniuge del rappresentato). A tale proposito, i Giudici di legittimità efficacemente osservano che, alla stregua della chiosa finale dell'art. 740 c.c., l'obbligo del rappresentante di collazionare le donazioni di cui ha beneficiato il di lui ascendente non viene meno neppure nell'ipotesi in cui egli abbia rinunciato all'eredità di questi, da ciò ricavandosi il principio generale per cui l'obbligo di cui trattasi prescinde dal fatto che il rappresentante abbia in concreto beneficiato della donazione ricevuta dal di lui ascendente.

Collazione e assenza di *relictum*

Data la stretta correlazione sistematica tra collazione e divisione, si è posto l'interrogativo se l'istituto possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di assenza di *relictum*; ipotesi in sé invero "estrema" e difficilmente configurabile in concreto considerato che chi muore lascia sempre qualche cespite, anche se di modico valore, e/o rapporto trasmissibile *mortis causa*.

La giurisprudenza, pressoché unanimemente, conclude in senso negativo, affermando il principio per cui "la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un *relictum* da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione" (10); secondo un risalente orientamento, dovrebbe altresì escludersi l'operatività della collazione nel caso in cui il *relictum* seppur sussistente sia di valore "modesto" (11).

Di contrario avviso, invece, è la dottrina per cui, in tale ipotesi, la massa comune da dividersi sarà costituita (unicamente) dai beni oggetto delle liberalità da

collazionarsi (12). Il presupposto per l'operatività dell'istituto, secondo tale condivisibile opinione dottrinale, non è, pertanto, l'esistenza (*rectius*, la consistenza) del *relictum*, bensì la vocazione ereditaria di più soggetti (rientranti tra le categorie di congiunti previste dall'art. 737 c.c.) e l'accettazione da parte di almeno due di essi, *i.e.* la coeredità. Tale soluzione è, a parere di chi scrive, coerente con la nozione di delazione ereditaria (13), che, come noto, ha a oggetto l'insieme di tutti i rapporti giuridici, tanto attivi che passivi, facenti capo al defunto (14), fatta eccezione per quelli che si estinguono per effetto della morte, con l'ulteriore precisazione che, ai fini del sorgere del diritto di accettare l'eredità non rileva l'entità e la consistenza dei beni relitti, ben potendo ipotizzarsi anche il caso limite in cui l'eredità sia *damnosa*; il che comunque non incide - considerata la pacifica trasmissibilità *mortis causa* delle posizioni debitorie - sulla chiamata *ex lege* dei successibili e sul diritto di costoro di accettare l'eredità.

Collazione e divisione disposta dal testatore

Occorre altresì domandarsi se vi possa essere collazione nell'ipotesi di divisione disposta dal testatore (art. 734 c.c.) (15) che, come noto, impedisce il sorgere della comunione ereditaria (16).

La giurisprudenza è di parere negativo (17), ritenendo che la collazione presupponga necessariamente l'esistenza di una comunione ereditaria che, per contro, non sussiste laddove il testatore abbia provveduto ad assegnare i propri beni ai singoli coeredi in proprietà esclusiva.

Tale orientamento, a parere di chi scrive, non è però condivisibile.

Da un lato, infatti, va rilevato che il testatore, laddove voglia evitare gli effetti della collazione, ben può farlo, inserendo nel testamento una clausola di dispensa (con l'unico limite rappresentato dall'intangibilità

(10) Così Cass. Civ. 14 gennaio 2021, n. 509; in termini, tra le tante, Cass. Civ. 21 dicembre 2021, n. 41132; Cass. Civ. 14 giugno 2013, n. 15026, tutte in *One Legale*.

(11) Cfr. Cass. Civ. 25 novembre 1975, n. 3935, in *Mass. Giur. it.*, 1975, 1122.

(12) Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 448; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 1389; Albanese, *Fondamento e natura della collazione*, cit., 439 ss.: l'A. precisa che in tale ipotesi la collazione potrà avvenire solo in natura; Confortini, *Problemi applicativi in tema di collazione*, in *Successioni e contenzioso ereditario. Questioni controverse e risvolti applicativi*, Milano, 2022, 184 ss.: l'A. precisa che la diversa soluzione per cui in assenza di *relictum* non potrebbe aversi collazione pare snaturare la funzione propria dell'istituto, che è quella di "redistribuire proporzionalmente gli arricchimenti donativi fra i coeredi".

(13) Circa la nozione di delazione, Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 27-28; Cicala, *Il Concetto di delazione. L'unicità della delazione*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*,

cit., 1049, per cui con il termine delazione, si indica l'aspetto oggettivo del fenomeno successorio, vale a dire l'attribuzione, al soggetto vocato, del diritto di accettare l'eredità; Busani, *La successione mortis causa*, cit., 30.

(14) Cicu, *Le successioni*, Milano, 1947, 33; F.S. Azzariti - Martinez - G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, VII ed., Padova, 1979, 4; G. Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 101.

(15) Per l'analisi dell'istituto, Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 300 ss.; Mora, *La divisione disposta dal testatore*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 299 ss.

(16) Ciò ovviamente non si avrà nell'ipotesi di divisione solo soggettivamente parziale (nel qual caso, v'è certamente uno stato di comunione tra i coeredi che non sono destinatari delle assegnazioni disposte dal testatore) ovvero oggettivamente parziale (nel quale caso la comunione avrà ad oggetto i beni non contemplati dal testatore).

(17) Cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2013, n. 12830, in *One Legale*.

dei diritti dei legittimari: art. 737, comma 2, c.c.); peraltro, come rilevato da autorevole dottrina (18), neppure può ravvisarsi, in via automatica, una volontà implicita del testatore di dispensare i coeredi dall'obbligo di conferimento per il solo fatto che egli abbia disposto la *divisio inter liberos*. Dall'altro, richiamato per analogia l'orientamento dottrinale di cui alla nota 12 che precede, deve ritenersi che la comunione ereditaria possa sorgere proprio in dipendenza dell'operatività della collazione, mediante il conferimento dei beni oggetto di donazione, che andranno così a costituire la massa da dividersi.

Collazione per imputazione e in natura

La modalità tipica di collazione è quella per imputazione, in forza della quale il bene resta nella proprietà del donatario (19); essa è l'unica forma possibile allorché oggetto del conferimento siano beni mobili e denaro (artt. 750 e 751 c.c.), ovvero immobili che siano stati nel frattempo alienati o ipotecati dal donatario (art. 746, comma 2, c.c.).

Essa si attua in due distinti momenti. Dapprima, il coerede donatario deve imputare "idealmente"

alla sua quota il valore del bene donato, da determinarsi avuto riguardo alla data di apertura della successione (non già al tempo della divisione) (artt. 747, 750 e 751 c.c.). Ciò significa che il donatario, per integrare la sua quota ereditaria, prenderà dal *relictum* una parte di beni proporzionalmente minore rispetto a quella che gli sarebbe spettata se non avesse beneficiato della liberalità; in altre parole, egli conseguirà in sede divisionale beni per un valore complessivo pari alla differenza tra il valore ideale della quota di spettanza e il valore del bene donatogli (20). Il secondo momento in cui si attua la collazione per imputazione è quello dei prelevamenti. Dispone, al riguardo, l'art. 725 c.c. che gli altri coeredi prelevano dalla massa ereditaria beni di pari valore, in proporzione delle rispettive quote, se possibile della stessa natura e qualità di quelli conferiti per imputazione (21). Anche i beni da prelevare da parte dei coeredi non donatari devono stimarsi con riguardo al tempo dell'apertura della successione (22) onde assicurare, attraverso l'utilizzo di un criterio di stima omogeneo, la parità di trattamento tra il donatario e gli altri coeredi (23).

(18) Sul punto, in dottrina, Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 541, che ritengono che, nella divisione del testatore, non possa presumersi *a priori* una volontà del testatore incompatibile con l'obbligo di collazione. Albanese, *La dispensa dalla collazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 557: l'A. si interroga se nella *divisio inter liberos* sia possibile ravvisare un'implicita volontà del testatore di evitare una diversa ripartizione dei propri beni in sede collazionaria e conclude in termini negativi, rilevando che il testatore potrebbe aver ommesso la menzione della precedente donazione per mera dimenticanza ovvero sul presupposto che l'obbligo collazionario sorge automaticamente *ex lege*.

(19) Cfr., tra le tante, Cass. Civ. 21 giugno 2023, n. 17755, in *One Legale*, per cui "nella collazione per imputazione il bene rimane sempre di proprietà del coerede donatario, il quale lo trattiene in virtù della donazione ricevuta, e deve soltanto versare nella massa l'equivalente pecuniario del bene, il che di norma avviene soltanto idealmente, con l'imputarne il valore alla porzione del donatario (Cass. Civ. n. 28196/2020)".

(20) È evidente che colui che abbia ricevuto una donazione per un valore superiore alla quota ereditaria di propria spettanza avrà convenienza a rifiutare l'eredità considerato che, in tal caso, sarà esonerato dall'obbligo di collazione e potrà trattenere l'intero valore del bene donato, rimanendo unicamente esposto al rischio che il legittimario leso esperisca nei suoi confronti l'azione di riduzione.

(21) La mancanza nell'asse ereditario di beni della stessa natura di quelli conferiti per imputazione non esclude il diritto al prelevamento da parte degli altri coeredi: così, tra le tante, Cass. Civ. 10 luglio 2017, n. 17022, in *One Legale*, che, nell'ambito di una vicenda divisionale in cui vi era stata collazione per imputazione di un immobile, ha confermato la decisione di merito che, in assenza nell'asse ereditario di altri beni immobili, aveva attribuito al coerede non donatario, in sede di prelevamenti, un determinato numero di partecipazioni societarie, di valore corrispondente.

(22) Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 457; Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 579-580; Schiavone, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., 219. In

giurisprudenza, tra le più recenti, Cass. Civ. 21 giugno 2023, n. 17755, cit., per cui "nei prelevamenti occorre seguire un criterio unico che abbia riguardo come termine di confronto i beni conferiti per imputazione; e poiché il conferimento per imputazione si fa secondo l'art. 747 c.c., per il valore dei beni donati al tempo della apertura della successione, a questo valore occorre far capo per desumere la misura dei prelevamenti"; in termini, Cass. Civ. 14 gennaio 2022, n. 1062, in *One Legale*, per cui "costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che tanto il bene donato, conferito per imputazione, quanto i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (Cass. Civ. n. 3235/2000; n. 2630/1990; cfr. Cass. Civ. n. 27086/2021)".

Contra, in dottrina, Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 200, per cui occorre avere riguardo al valore del bene al tempo della divisione.

(23) In giurisprudenza, circa la modalità di attuazione della collazione per imputazione, tra le tante, Cass. Civ. 14 febbraio 2022, n. 4671, in *One Legale*, che ribadisce che essa si articola in due fasi "i) *id est* dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, *ex art. 725 c.c.*, d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, in guisa che (*Omissis*) nella collazione per imputazione (*Omissis*) i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del coerede donatario. (*Omissis*) La collazione per imputazione costituisce, di fatto, una *fictio iuris*, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal *de cuius*, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinatari solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto

Quanto alla collazione in natura, essa ha carattere eccezionale (24), tanto che è possibile ricorrervi solo per i beni immobili (sempre che gli stessi non siano stati alienati e/o ipotecati (art. 746, comma 2, c. c.) (25) ovvero periti per colpa del donatario (26)). Tale modalità di conferimento determina un effettivo incremento della massa da dividersi (27) in quanto il bene donato cessa di appartenere al donatario ma viene da costui “restituito” alla massa con effetti *ex nunc*.

Affinché operi tale modalità di collazione è, tuttavia, necessaria un'espressa scelta - pacificamente qualificata quale atto unilaterale (28) e irrevocabile (29) - del coerede donatario: dispone, infatti, l'art. 746, comma 1, c.c. che la collazione di un bene immobile si fa, a scelta del donatario, col rendere il bene in natura ovvero con l'imputarne il relativo valore (30). Dunque, il donatario deve manifestare la propria volontà di spogliarsi del bene ricevuto in donazione e di renderlo oggetto di comunione ereditaria (31). In piena consonanza con la prioritaria centralità della scelta del donatario, la Suprema Corte, con la decisione in commento, ha rimarcato che la volontà del coerede di optare per la collazione in natura non può

desumersi dalla condotta astensionistica del medesimo, che rimanga inerte e ometta di dichiarare secondo quale modalità intenda procedere al conferimento. Pertanto, in mancanza di una espressa e inequivoca dichiarazione di scelta in tal senso da parte del soggetto tenuto al conferimento, la collazione dovrà avvenire per imputazione (32).

La Corte di legittimità affronta altresì un'altra interessante questione, e cioè se sia possibile la collazione per imputazione anche nell'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore a quello della quota ereditaria spettante al coerede donatario. La soluzione offerta è in senso affermativo, non ponendo l'art. 746 c.c. alcun limite alla facoltà di scelta rimessa al coerede donatario. In tale ipotesi, il coerede dovrà innanzitutto imputare “idealmente” il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota a lui spettante; di poi, onde evitare un pregiudizio in capo agli altri coeredi e garantire la parità di trattamento, egli dovrà conferire alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (da determinarsi sempre con riguardo al tempo dell'apertura della successione) (33), sulla quale potranno rivalersi i coeredi non donatari.

agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria”.

(24) Così Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 1368; Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 572 ss.

(25) Possono invece conferirsi in natura i beni immobili donati che risultino gravati da diritti reali minori; in questo caso il bene perverrà alla massa ereditaria con il peso degli eventuali diritti reali nel frattempo costituiti; tuttavia, in applicazione dell'art. 748, comma 3, c.c. il coerede donatario deve compensare i coeredi della diminuzione di valore del bene derivanti dai diritti su di esso costituiti: così, Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 1368; Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 572 ss.

(26) L'art. 744 c.c., infatti, esclude la collazione solo per i beni che siano periti per causa non imputabile al donatario.

(27) In giurisprudenza, tra le tante, Cass. Civ. 14 febbraio 2022, n. 4671, cit.

(28) Sul punto, tra le tante, Cass. Civ. 25 settembre 2018, n. 22721, in *One Legale*, che ha ribadito che la collazione in natura può avere luogo solo ed esclusivamente in base ad una scelta riservata al coerede donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante (che può solo dispensare il coerede dalla collazione nei limiti di cui all'art. 737 c.c.), ma non stabilirne le modalità di attuazione), né gli altri coeredi, essendo l'alternativa prevista nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

(29) Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 332, l'A. precisa altresì che la scelta in questione vale quale atto di accettazione tacita; Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 609; Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 1369 ss., che riconduce l'irrevocabilità della scelta al fatto che fonte dell'obbligo di collazione è un legato con facoltà alternativa (art. 666 c.c.); Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 574. In giurisprudenza, tra le più recenti, Trib. Asti 31 gennaio 2023, n. 60, in *One Legale*.

(30) Il coerede donatario non può tuttavia effettuare la collazione per il medesimo bene in parte in natura e in parte per

imputazione. Nell'ipotesi di una pluralità di beni immobili donati, nulla vieta invece al donatario di conferire alcuni in natura e altri per imputazione: così, in dottrina, Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 610; Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 574.

(31) A tale scelta consegue il conferimento del bene alla massa ereditaria: l'atto di conferimento è dalla dottrina maggioritaria ritenuto un atto traslativo, unilaterale e recettizio, che necessita della forma scritta avendo a oggetto diritti immobiliari: Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 455; Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 1368-13699; Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 573-574; Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 607-608. *Contra*, Schiavone, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., 205-206, che ritiene che l'atto di scelta abbia natura obbligatoria (non già reale), obbligando il coerede donatario ad aderire al futuro assetto divisionale (che ricomprenderà anche il bene conferito in natura), in forza del quale si realizzerà l'effetto traslativo in favore del condividente che risulterà assegnatario del bene; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., che del pari esclude che l'atto di scelta abbia natura immediatamente traslativa.

(32) Albanese, *L'attuazione della collazione*, cit., 575; Forchielli - Angeloni, *Della Divisione*, cit., 607. V. però Schiavone, *Oggetto delle liberalità e collazione*, cit., 203 ss.: l'A. ritiene che il silenzio del coerede donatario neppure possa essere automaticamente inteso come volontà di attuare la collazione per imputazione e prospetta l'opportunità che egli sia convenuto “con una sorta di *actio interrogatoria*”, con la quale venga fissato un congruo termine per effettuare la scelta; se il coerede donatario rimane inerte, il diritto di scelta ad egli riservato può ritenersi “consumato” e, quindi, si dovrà procedere nelle forme dell'imputazione.

(33) In senso conforme alla sentenza in commento, Cass. Civ. 21 giugno 2023, n. 17755, cit., che ha puntualizzato che “nelle ipotesi davvero eccezionali in cui il donatario, nonostante l'eccedenza di valore, abbia accettato l'eredità, e sia quindi tenuto alla collazione, l'art. 746 c.c. non può essere interpretato nel senso che il donatario, se sceglie di conferire per imputazione, potrebbe trattenere impunemente la differenza tra il valore della donazione

Considerazioni conclusive

La soluzione alla quale è pervenuto il Supremo Collegio con riferimento alle questioni sottopostigli - tanto con riguardo alla portata dell'obbligo di conferimento in capo al rappresentante, quanto alla necessità di una scelta "espressa" da parte del donatario ai fini della collazione in natura - si pone in piena consonanza con il dettato normativo.

Non può porsi dubbio che il rappresentante debba collazionare per l'intero la donazione di cui ha beneficiato il rappresentato, anche se della stessa egli non si sia avvantaggiato per l'intero in dipendenza del concorso alla successione del donatario di soggetti estranei a quella del donante. D'altronde, l'art. 740 c.c. espressamente precisa che l'obbligo di collazione gravante sul rappresentante sussistente anche nell'ipotesi in cui questi abbia rinunciato all'eredità del rappresentato e, dunque, non abbia tratto in concreto vantaggio alcuno dalla donazione ricevuta da quest'ultimo. Ciò trova spiegazione nel fatto che il rappresentato subentra nella identica posizione successoria del rappresentante e, pertanto, egli è gravato dei medesimi obblighi cui sarebbe stato soggetto il rappresentato se avesse concorso direttamente alla successione. Diversamente opinando, infatti, gli altri coeredi subirebbero un ingiustificato pregiudizio per effetto del concorso all'eredità dei figli/discendenti del donatario che, peraltro,

potrebbe scientemente rifiutare l'eredità all'unico e precipuo fine di impedire agli altri coeredi di far valere le proprie legittime ragioni in relazione alla donazione da questi ricevuta.

Quanto alla collazione in natura, stante il carattere eccezionale di tale modalità di conferimento e la centralità della scelta rimessa al donatario, sulla quale non può intervenire né il testatore, né tantomeno gli altri coeredi, non può che condividersi la decisione in commento, che cassa la sentenza di appello che aveva incluso il bene donato nel progetto divisionale *ex officio*, pur non avendo i soggetti tenuti al conferimento manifestato alcuna volontà di procedere alla collazione in natura. D'altronde, tenuto conto delle rilevanti implicazioni di tale modalità di conferimento, che comporta la restituzione del bene alla massa ereditaria, è indubbio che essa presupponga una chiara manifestazione di volontà del soggetto direttamente interessato.

In mancanza di uno specifico divieto in tal senso, il coerede potrà procedere al conferimento in natura anche laddove il valore del bene donatogli superi quello della quota ereditaria a lui spettante; tuttavia, onde garantire la parità di trattamento tra i coeredi, egli dovrà conferire alla massa ereditaria l'equivalente monetario dell'eccedenza, su cui potranno rivalersi gli altri coeredi.

ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria. In conclusione, mentre nei casi normali il conferimento per imputazione è meramente ideale, in quanto si converte, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi a norma dell'art. 725 c.c., in una proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota ereditaria, il conferimento è invece effettivo per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota ereditaria, giacché per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario"; i Giudici di legittimità hanno altresì ribadito che "il debito relativo a tale eccedenza deve essere determinato secondo il tassativo dettato della già menzionata norma di cui all'art. 747 c.c. con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione e costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico". In termini, anche Cass. Civ. 4 luglio 2023, n. 18823, in *One Legale*, per cui "l'art. 746 c.c. trova, invero, di regola applicazione nei casi in cui il valore del bene donato sia inferiore, o al massimo uguale al valore della quota spettante al donatario, giacché se il primo valore sia superiore al secondo il medesimo donatario, chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, ben può preferire di rinunciare all'eredità e così sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta. La norma non può,

viceversa, interpretarsi nel senso che il donatario, che conferisce per imputazione, possa trattenere la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria: egli deve, comunque, 'imputare alla sua quota' il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa, e versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. a conclusione è che, quando il coerede donatario preferisce la collazione per imputazione o deve necessariamente conferire per imputazione, la collazione non produce la risoluzione della donazione, ed il coerede trattiene i beni in forza di questa, sorgendo a suo carico soltanto l'obbligo di conferire nella massa il relativo equivalente pecuniario. Tale conferimento, che di regola opera mediante proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota, assume concretezza per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota stessa, in quanto per tale frazione il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario, ovvero alla corresponsione di un debito di conguaglio, in senso improprio, da determinarsi ai sensi dell'art. 747 c.c.; l'eccedenza è così versata nell'asse ed è prelevata dai non donatari insieme alla totalità dei beni compresi nella successione, e l'una e gli altri vengono ripartiti in ragione delle quote di ognuno".